

Bruxelles, 11 settembre 2025
(OR. en)

12758/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0273 (NLE)**

**POLCOM 234
SERVICES 56
COASI 98
TELECOM 298
DATAPROTECT 210**

PROPOSTA

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 10 settembre 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul
commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 479 final.

All.: COM(2025) 479 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2025
COM(2025) 479 final

2025/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra
l'Unione europea e la Repubblica di Corea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea ("Corea")¹. La Commissione, a nome dell'Unione, e la Corea hanno avviato i negoziati il 31 ottobre 2023². I negoziati si sono conclusi in linea di principio il 10 marzo 2025³.

I negoziati hanno prodotto un accordo moderno e autonomo tra l'Unione europea ("UE") e la Corea sul commercio digitale ("accordo sul commercio digitale UE-Corea"), con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea rafforzerà la protezione dei consumatori online, fornirà certezza giuridica per le imprese che intendono partecipare al commercio digitale transfrontaliero e affronterà gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Integrerà l'attuale accordo di libero scambio (ALS) UE-Corea⁴ approfondendo e sostenendo le relazioni commerciali bilaterali esistenti tra l'UE e la Corea dal punto di vista digitale.

Il commercio digitale rappresenta circa il 25 % del commercio internazionale nel suo complesso ed è cresciuto a un ritmo più rapido rispetto al commercio tradizionale⁵. L'UE è leader mondiale sia nelle esportazioni sia nelle importazioni di servizi erogabili in forma digitale, il cui valore ammontava nel 2022 a 1 300 miliardi di EUR, pari al 54 % del totale degli scambi di servizi dell'UE.

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea entrerà in vigore una volta che l'UE e la Corea avranno espletato i rispettivi obblighi e adempimenti per la firma e la conclusione e avranno scambiato le relative notifiche scritte.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con il riesame della politica commerciale dell'UE del 2021⁶, che ha riconosciuto il contributo della politica commerciale digitale dell'UE alla trasformazione digitale dell'Unione e ha annunciato l'intenzione dell'UE di intensificare l'impegno bilaterale ed esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi. È inoltre coerente con l'obiettivo della strategia dell'UE per la sicurezza economica del 2023 di perseguire partenariati con paesi che condividono gli stessi principi. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea costituisce un accordo moderno e autonomo con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale tra l'UE e la Corea.

La proposta si basa sull'accordo quadro UE-Corea⁷ e sull'ALS, che hanno già liberalizzato e rafforzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Corea. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea dà effetto alle disposizioni commerciali dell'accordo quadro UE-Corea e, insieme all'ALS, costituisce la zona di libero scambio tra l'UE e la Corea.

¹ Decisione 8886/23 del Consiglio.

² https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-launch-negotiations-eu-korea-digital-trade-agreement-2023-10-31_en?prefLang=it.

³ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_732.

⁴ GU L 127 del 14.5.2011.

⁵ OCSE, "Of bytes and trade: Quantifying the impact of digitalisation on trade", maggio 2023.

⁶ COM(2021) 66 final.

⁷ GU L 20 del 23.1.2013.

La proposta è coerente con la strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica⁸, che ha riconosciuto che la regione è all'avanguardia nell'economia digitale e ha proposto di istituire partenariati digitali con partner fondamentali nella regione, tra cui la Corea.

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea si fonda sui principi per il commercio digitale UE-Corea, quale risultato fondamentale del partenariato digitale UE-Corea⁹. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea riconosce che il partenariato digitale UE-Corea è il principale forum per la cooperazione regolamentare sulle politiche digitali.

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea è inoltre coerente con l'esito dell'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico¹⁰, che costituisce il risultato di negoziati plurilaterali tra oltre 90 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore dell'economia digitale e dei dati. La proposta garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali per la protezione dei dati personali e della vita privata, nonché del quadro normativo dell'UE in questo settore. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea afferma il diritto di legiferare e garantisce uno spazio normativo sufficiente per perseguire obiettivi di politica pubblica in questi settori.

La proposta si concentra sulle questioni digitali fornendo un quadro per un commercio digitale aperto e la certezza del diritto tra le parti. La proposta non introduce invece prescrizioni digitali nuove o sostanzialmente modificate, né comporta nuovi scambi di dati o sistemi digitali né nuove automazioni o prestazioni di servizi pubblici. L'attuazione della proposta non richiede un nuovo acquis dell'Unione né modifiche di quello esistente. Di conseguenza non si applica il principio del "digitale per definizione".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica sostanziale è l'articolo 207 TFUE.

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea deve essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

⁸ JOIN(2021) 24 final.

⁹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/eu-and-republic-korea-digital-partnership-strengthening-our-economic-resilience>.

¹⁰ Dichiarazione dei co-organizzatori dell'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico del 26 luglio 2024 (INF/ECOM/87).

- **Proporzionalità**

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Corea sono già state liberalizzate e rafforzate dall'ALS tra l'UE e la Corea, applicato a titolo provvisorio dal luglio 2011 e formalmente ratificato nel dicembre 2015. Sebbene si tratti di un ALS globale che prevede impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, esso non contiene norme esaustive sul commercio digitale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi sono stati consultati nel contesto di uno studio sui potenziali impatti di un accordo sul commercio digitale UE-Corea, condotto da un contraente esterno, a sostegno dei negoziati¹¹.

Prima e durante i negoziati gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato tenuto informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA") e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio sulla Corea.

Durante i negoziati, inoltre, la Commissione ha pubblicato sul suo sito web le relazioni dei cicli negoziali, le proposte di testo dell'UE e vari comunicati stampa, nonché il testo dell'accordo a seguito della conclusione in linea di principio dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

Lo studio sui potenziali impatti di un accordo sul commercio digitale UE-Corea è stato condotto da un contraente esterno¹².

¹¹ https://www.eeas.europa.eu/delegations/south-korea/study-potential-impact-future-eu-rok-digital-trade-agreement_en?s=179&etrans=it.

¹² Ibidem.

- **Valutazione d'impatto**

Lo studio sui potenziali impatti di un accordo sul commercio digitale UE-Corea, condotto a sostegno dei negoziati per l'accordo stesso, ha confermato il potenziale impatto positivo dell'accordo¹³. Si è fatto ricorso allo studio per esaminare aspetti pertinenti dell'economia digitale della Corea e le pratiche rispettive dell'UE e della Corea in materia di commercio digitale, tenendo conto delle opinioni dei portatori di interessi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta è pienamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali. L'accordo sul commercio digitale UE-Corea preserva pienamente lo spazio normativo per tutelare i diritti fondamentali, compresi i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali e alla vita privata.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le disposizioni istituzionali dell'ALS, che stabiliscono una struttura mediante la quale gli organismi competenti per l'attuazione dell'ALS possono monitorare l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo sul commercio digitale UE-Corea.

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea comprende anche disposizioni specifiche sul coinvolgimento dei portatori di interessi, che consentono a questi ultimi di contribuire all'attuazione dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo sul commercio digitale UE-Corea è un accordo autonomo che deve applicarsi nel contesto dell'accordo quadro UE-Corea e che costituisce, insieme all'ALS, la zona di libero scambio tra l'UE e la Corea.

Le disposizioni generali del capo 1 dell'accordo sul commercio digitale UE-Corea stabiliscono gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'accordo, come pure le definizioni utilizzate in tutto l'accordo.

Il capo 2 dell'accordo sul commercio digitale UE-Corea comprende il corpo dell'accordo e include gli impegni in materia di commercio digitale. Gli impegni sono di natura vincolante e spaziano dagli impegni sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei consumatori

¹³ Ibidem.

online a quelli in materia di protezione del codice sorgente del software. Mirano in generale a rafforzare la protezione dei consumatori online, a fornire certezza giuridica per le imprese e ad affrontare gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale.

La sezione A del capo 2, relativa ai flussi di dati con fiducia, contiene disposizioni in linea con la prassi dell'UE basata sulle disposizioni orizzontali del 2018 sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali¹⁴, che riconoscono il diritto di ciascuna parte di determinare il livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati personali.

Il capo 3 dell'accordo sul commercio digitale UE-Corea prevede le eccezioni orizzontali, un meccanismo di risoluzione delle controversie, un quadro istituzionale e le disposizioni finali dell'accordo. Ove pertinente, il titolo rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le pertinenti disposizioni dell'ALS che stabiliscono il quadro per l'applicazione dell'accordo sul commercio digitale UE-Corea.

¹⁴ <https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/627665/en>.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data del parere],

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea.
- (2) Il 10 marzo 2025 la Commissione ha concluso con successo, a nome dell'Unione, i negoziati relativi all'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea ("accordo").
- (3) In conformità alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ¹⁵, l'accordo è stato firmato il [...] con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea.
- (5) A norma dei trattati spetta alla Commissione provvedere affinché la notifica alla Repubblica di Corea di cui all'articolo 36 dell'accordo sia effettuata a nome dell'Unione per esprimere il consenso di quest'ultima ad essere vincolata dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea ("accordo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

¹⁵ GU L..., pag. [...].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*